

Civile Ord. Sez. 2 Num. 13063 Anno 2026
Presidente: FALASCHI MILENA
Relatore: CAPONI REMO
Data pubblicazione: 06/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11780/2024 R.G. proposto da:

██
██████████

-ricorrente-

contro

COMUNE DI RIMINI;

-intimato-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE RIMINI n. 433/2024 depositata il 10/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA

Il 16 aprile 2021, ██████████ si trovava alla guida del ciclomotore di proprietà di ██████████, percorrendo una via di Rimini. La sua intenzione era quella di svoltare a sinistra per immettersi nella via ove si trova la sua abitazione. In questa circostanza, il suo ciclomotore è entrato in collisione con

l'autovettura che la seguiva sulla stessa corsia di marcia. A seguito dei rilievi effettuati, la polizia locale di Rimini ha contestato a Debora la violazione dell'art. 154, co. 1 e 8 del codice della strada, che stabilisce la regola generale di prudenza che ogni conducente deve osservare prima di compiere una qualsiasi manovra che modifichi la posizione o la direzione del proprio veicolo. La motivazione della sanzione risiedeva nella constatazione che la conducente del ciclomotore aveva effettuato una manovra di cambiamento di direzione da destra verso sinistra, ma non si era assicurata di poterla compiere senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. La sanzione consisteva in una pena pecuniaria di € 87,00 e nella decurtazione di due punti dalla patente di guida. [REDACTED] hanno quindi proposto opposizione avverso il suddetto verbale dinanzi al Giudice di Pace di Rimini. Nel loro ricorso introduttivo si sono limitati a contestare genericamente la sussistenza della violazione, affermando che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire esclusivamente all'altro conducente. Nel corso del giudizio il Comune di Rimini ha depositato il rapporto completo del sinistro con tutti gli atti relativi all'accertamento. Presa visione di tale documentazione, i [REDACTED] hanno depositato delle note difensive autorizzate in cui hanno articolato in modo specifico le proprie contestazioni, introducendo argomenti tecnici basati proprio sulle risultanze del rapporto. In particolare, hanno dedotto che la dinamica ricostruita dai verbalizzanti fosse smentita da elementi oggettivi quali: la localizzazione dei danni (sull'angolo anteriore sinistro dell'auto e sulla fiancata sinistra del ciclomotore, compatibili con un urto latero-posteriore e non con una manovra di svolta); la posizione finale di quiete dei mezzi, con il ciclomotore incastrato sotto la parte anteriore dell'auto; il punto d'impatto prossimo alla linea di mezzzeria. Il Giudice di Pace di Rimini ha rigettato l'opposizione. Avverso tale sentenza, i [REDACTED] hanno proposto appello dinanzi al

Tribunale di Rimini, lamentando l'erronea valutazione delle prove e riproponendo le argomentazioni tecniche già sviluppate nelle note difensive di primo grado.

Il Tribunale ha rigettato l'appello sulla base di una duplice e concorrente motivazione. In primo luogo, sul piano processuale, ha dichiarato tardive e quindi inammissibili le specifiche contestazioni tecniche sollevate dai ■■■■■, poiché introdotte solo dopo il deposito del ricorso introduttivo; secondo il Tribunale, il rito del lavoro, applicabile alla materia, impone la concentrazione di tutte le difese nell'atto iniziale, senza possibilità di integrazioni successive. In secondo luogo, nel merito, il Tribunale ha affermato che la ricostruzione degli agenti accertatori fosse attendibile e che, in ogni caso, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto la responsabilità civile del sinistro, ma solo la verifica della violazione amministrativa. Ha inoltre esplicitamente escluso che si trattasse di un tamponamento, qualificando l'urto come laterale e ritenendo provata la manovra pericolosa di svolta contestata.

Ricorrono in cassazione ■■■■■ con quattro motivi, illustrati da memoria. Il Comune di Rimini è rimasto intimato.

In data 05/12/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente *ratione temporis*, che è stata ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.

È stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 414, 415, 420, 112, 113, 115, 116 c.p.c., con la seguente argomentazione: il giudice d'appello ha errato nel

considerare tardivi gli argomenti difensivi critici nei confronti del rapporto dell'autorità, prodotti in giudizio solo dopo il deposito del ricorso introduttivo, poiché l'opponente ha diritto di sviluppare le proprie difese dopo aver preso visione degli atti su cui si fonda la pretesa dell'amministrazione.

Il motivo è inammissibile.

Questa la ratio censurata: «In primo luogo [...] gli odierni appellanti hanno introdotto elementi nuovi in sede di note difensive depositate in primo grado, poi riproposti nel ricorso in appello, che tuttavia devono essere considerati tardivi, essendo il giudizio di opposizione regolato dal rito del lavoro per quanto non diversamente stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Dunque, gli opposenti avrebbero dovuto, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, esporre, ai sensi dell'art. 414 c.p.c., i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni...».

Tuttavia, il capo di sentenza è sorretto anche da altra ragione portante, distinta e autonoma, che non è stata censurata dal motivo di ricorso: «In ogni caso, la ricostruzione operata dagli appellanti appare smentita dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale...», ove si mostra che i rilievi critici specificati in seguito al deposito del rapporto da parte dell'amministrazione sono stati soppesati dal giudice, il quale ha infatti escluso motivatamente che essi potessero scalfire gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale (sull'inammissibilità del motivo che non coglie la ratio Cass. n. 19989/2017),

2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 149 c.d.s. e dell'art. 2054, co. 2 c.c. con la seguente argomentazione. La sentenza ha escluso la rilevanza della dinamica del sinistro, omettendo di considerare la presunzione di responsabilità a carico del veicolo tamponante, che doveva essere superata da una prova rigorosa da parte dell'amministrazione.

Il motivo va rigettato.

Il passo censurato è il seguente «è, pertanto, estranea al giudizio di opposizione la verifica della dinamica del sinistro che si sia eventualmente verificato in conseguenza dell'infrazione contestata». L'affermazione è da intendere in correlazione con la enunciazione del principio svolta in precedenza nella sentenza, cioè che l'oggetto del processo di opposizione a sanzioni amministrative è l'accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, non già l'accertamento della responsabilità civile (o penale) delle persone coinvolte, per cui il richiamo all'art. 2054, co. 2 c.c. è irrilevante. In parole diverse e più specifiche, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 154 c.d.s. e non la ripartizione della responsabilità civile nel sinistro che ne è conseguito. L'eventuale concorso di colpa di un altro utente della strada non esime il contravventore dall'essere destinatario di una sanzione amministrativa, appunto per la violazione della regola del c.d.s a lui imputabile. Inoltre, i ricorrenti sostengono che si tratta di «un pacifico urto da tergo», ma la frase (ove la si intenda come la intendono i ricorrenti, cioè come sinonimo di tamponamento) urta frontalmente con gli accertamenti riportati successivamente in sentenza (non sindacabili in questa sede in quanto congruamente motivati), cioè che si tratta di un urto laterale e non di un tamponamento. Ciò esclude l'applicazione della presunzione semplice di imputabilità esclusiva del sinistro al veicolo tamponante che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre Cass. n. 6193/2014) desume dall'art. 149, co. 1 c.d.s. Sotto questo profilo, le doglianze dei ricorrenti si risolvono, dunque, in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6, co. 11 d.lgs. n. 150/2011. Si contesta l'inversione

dell'onere della prova operata dal giudice d'appello, il quale avrebbe erroneamente posto a carico dei ricorrenti l'onere di provare fatti estintivi della pretesa sanzionatoria, mentre tale onere grava per intero sull'amministrazione.

Con il quarto motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nei plurimi elementi oggettivi emersi dal rapporto dell'autorità (parti danneggiate, punto d'urto, larghezza corsia, posizione finale dei veicoli) che, se esaminati, avrebbero smentito la ricostruzione dei verbalizzanti.

Il terzo e quarto motivo sono da esaminare congiuntamente e da disattendere.

In particolare il quarto motivo è inammissibile poiché le decisioni in primo e in secondo grado si basano sulle stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, per cui (oggi ex art. 360 co. 4 c.p.c.) non sono proponibili censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. Per quanto attiene specificamente al terzo motivo, dal complesso del ragionamento del giudice di merito emerge con chiarezza – come già detto - che egli ha ritenuto che l'amministrazione avesse assolto al proprio onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, sulla base delle risultanze del rapporto della Polizia Locale. A fronte di tale quadro probatorio, ritenuto sufficiente e convincente, il Tribunale ha logicamente constatato che i ricorrenti non avessero fornito una prova contraria idonea a smentire la ricostruzione dell'amministrazione e a superare il valore probatorio degli accertamenti.

4. - Il ricorso va rigettato. Quanto alle spese processuali nulla va liquidato per essere il Comune rimasto intimato, mentre va liquidata la sola ammenda ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a

quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 900 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 28/10/2025.

La Presidente

MILENA FALASCHI